LA NUOVA FISCALITÀ DEGLI ETS DAL 1° GENNAIO 2026

Contenuto della Sezione:

- La natura fiscale degli ETS: il Titolo X CTS (artt. 79-89)
- Il test di non commercialità e la 'bilancia virtuale'
- I regimi particolari per ODV, APS, Enti filantropici
- I regimi forfettari (artt. 80 e 86 CTS)
- La riforma IVA: proroga al 2036
- La fine del regime ONLUS e della L. 398/1991

IL TITOLO X DEL CTS: STRUTTURA

Il **Regime fiscale ETS** è disciplinato dagli articoli 79-89 del D.Lgs. 117/2017:

Art. 79
Natura fiscale e test di non commercialità

Art. 80
Regime forfettario generale per ETS commerciali

Art. 81
Social bonus

Art. 82
Imposte indirette (registro, bollo)

Art. 83
Altre agevolazioni (IMU, ecc.)

Art. 84
Regime speciale ODV e Enti filantropici

Art. 85
Regime speciale APS e SMS

Art. 86
Regime forfettario ODV/APS (≤85.000€)

Il Titolo X è il **cuore fiscale della riforma**. Era in attesa dell'autorizzazione UE: nel 2025 è arrivata la 'comfort letter' della Commissione europea che ha sbloccato l'entrata in vigore. Dal 1° gennaio 2026 sostituisce il regime TUIR per gli ETS.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, Titolo X

IL DOPPIO BINARIO FISCALE

Due regimi alternativi:

1. REGIME TUIR

(artt. 143-149)

Per enti NON ETS (non iscritti RUNTS)

2. REGIME CTS

(Titolo X)

Per ETS (iscritti RUNTS)

Conseguenze pratiche:

- Gli ETS iscritti RUNTS applicano **SOLO** il Titolo X CTS
- Gli enti non iscritti RUNTS applicano **SOLO** il TUIR
- Non è possibile 'scegliere' il regime: dipende dall'iscrizione

Attenzione: Un'associazione non iscritta al RUNTS che svolge le stesse attività di un ETS avrà un trattamento fiscale diverso!

Fonte: D.Lgs. 117/2017 | DPR 917/1986

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (AIG)

Cosa sono le AIG? (Art. 5 CTS)

Le AIG sono le **26 attività tassativamente elencate** all'art. 5 del CTS che gli ETS devono svolgere in via **ESCLUSIVA o PRINCIPALE**.

Le principali AIG per la pratica professionale:

a) Interventi e servizi sociali
(L. 328/2000)

b) Interventi e prestazioni sanitarie

c) Prestazioni socio-sanitarie
(DPCM 14/2/2001)

d) Educazione, istruzione, formazione professionale

h) Ricerca scientifica
di particolare interesse sociale

i) Attività culturali, artistiche, ricreative

u) Attività sportive dilettantistiche

v) Beneficenza, sostegno a distanza

Perché sono fondamentali per la fiscalità:

1. Un ente è ETS **SOLO** se svolge una o più AIG in via esclusiva o principale (art. 4)
2. Il test di commercialità si applica **SULLE SINGOLE AIG** (art. 79, commi 2-3)
3. I proventi delle AIG 'non commerciali' vanno nel piatto buono della bilancia virtuale

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 5

LA NATURA FISCALE DEGLI ETS: DUE LIVELLI DI ANALISI

L'inquadramento fiscale dipende da **DUE qualificazioni distinte**:

1. Natura fiscale delle ATTIVITÀ

commerciali o non commerciali (art. 79, commi 2, 2-bis, 3)

2. Natura fiscale dell'ENTE

ETS commerciale o ETS non commerciale (art. 79, comma 5)

Art. 79, comma 1 - Fonti normative applicabili:

Agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano: il Titolo X del CTS + le norme del TUIR Titolo II (artt. 143 e ss.) in quanto compatibili.

Art. 79, comma 5 - Quando l'ETS è NON commerciale:

Si considerano **NON COMMERCIALI** gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le AIG in conformità ai criteri dei commi 2 e 3.

Art. 79, comma 5 - Quando l'ETS diventa COMMERCIALE:

L'ETS assume qualifica di **COMMERCIALE** quando i ricavi delle attività svolte in forma commerciale **SUPERANO** le entrate non commerciali (bilancia virtuale).

Differenza fondamentale dal TUIR:

TUIR art. 149:

'indici di commercialità' la cui prevalenza NON comporta automaticamente perdita qualifica (criterio flessibile)

CTS art. 79:

calcolo 'rigido' sulla bilancia virtuale: se prevalgono ricavi commerciali → ETS commerciale

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, commi 1 e 5 | DPR 917/1986, art. 149

IL TEST DI NON COMMERCIALITÀ DELLE AIG

Art. 79, commi 2-2bis - Quando le AIG sono NON commerciali:

- **a)** Se svolte a titolo **gratuito**
- **b)** Se svolte dietro corrispettivi che **NON superano i costi effettivi**

Il 'margine del 6%' (art. 79, comma 2-bis):

Le AIG si considerano svolte senza corrispettivi superiori ai costi effettivi quando i ricavi non superano di oltre il **6%** i costi diretti e indiretti.

Formula:

RICAVI AIG ≤ COSTI AIG + 6%

Se rispettato: AIG = NON COMMERCIALE

Se superato: AIG = COMMERCIALE

Il margine del 6% è una semplificazione importante. Permette un piccolo 'utile' senza far scattare la commercialità. La verifica va fatta su **OGNI singola AIG**.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, commi 2 e 2-bis

ESEMPIO PRATICO: TEST 6%

Caso: Associazione che gestisce centro diurno anziani

Dati:

- Ricavi da rette: €150.000
- Contributi pubblici: €50.000
- Costi diretti e indiretti: €185.000

Calcolo:

Totale ricavi AIG:€150.000 + €50.000 = €200.000

Soglia 6%:€185.000 + 6% = €196.100

Risultato

€200.000 > €196.100

L'AIG è COMMERCIALE

L'ETS dovrà tassare i proventi eccedenti o verificare la bilancia virtuale.

Soluzione alternativa:

Se i costi fossero €190.000: soglia = €201.400 → **AIG non commerciale**

Questo esempio mostra l'importanza della corretta imputazione dei costi. La quota di costi comuni va ripartita proporzionalmente. Una buona contabilità analitica è essenziale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, comma 2-bis

ATTIVITÀ SEMPRE NON COMMERCIALI

Art. 79, comma 3 - Presunzione assoluta:

Indipendentemente dal test del 6%, sono **SEMPRE non commerciali** le seguenti attività:

Lett. a) - Ricerca scientifica

(art. 5, lett. h): svolta direttamente da enti la cui finalità principale è la ricerca di particolare interesse sociale, purché tutti gli utili siano reinvestiti nella ricerca e nella diffusione **GRATUITA** dei risultati, senza accesso preferenziale da parte di privati

Lett. b) - Ricerca affidata a terzi

(art. 5, lett. h): attività di ricerca affidata ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente secondo le modalità del DPR 20 marzo 2003, n. 135

Lett. b-bis) - Fondazioni ex IPAB

attività di cui all'art. 5, lett. a), b), c) (servizi sociali, sanitari, socio-sanitari) se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano reinvestiti e non siano deliberati compensi per gli organi amministrativi

Regime de minimis per ex IPAB:

La lett. b-bis) si applica 'nei limiti del Regolamento UE 1407/2013' (de minimis: max €200.000 in tre anni).

L'art. 79, comma 3 prevede tre ipotesi tassative di de-commercializzazione assoluta. Le lettere a) e b) riguardano esclusivamente la ricerca scientifica (art. 5, lett. h). La lettera b-bis), introdotta dalla L. 145/2018, riguarda le fondazioni derivanti dalle ex IPAB per i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Non esistono soglie ISEE previste dal comma 3 vigente.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, comma 3 | L. 145/2018, art. 1, comma 82 | DPR 135/2003 | Reg. UE 1407/2013

LA 'BILANCIA VIRTUALE' (ART. 79, COMMA 5)

Principio:

L'ETS assume qualifica di **COMMERCIALE** se i ricavi delle attività commerciali **SUPERANO** le entrate derivanti da attività non commerciali.

La bilancia:

ENTRATE NON COMMERCIALI vs RICAVI COMMERCIALI

Piatto NON COMMERCIALE (art. 79, comma 5):

- Contributi, sovvenzioni, liberalità
- Quote associative
- Proventi AIG svolte in conformità ai commi 2 e 3 (test 6% rispettato)
- Proventi ex artt. 84 e 85 (de-commercializzazioni ODV/APS)
- Contributi PA per AIG svolte ai sensi commi 2 e 3 (comma 4, lett. b)
- Valore normale cessioni/prestazioni con modalità non commerciali

Piatto COMMERCIALE:

- Ricavi AIG svolte in forma d'impresa NON in conformità ai commi 2 e 3 (test 6% superato)
- Ricavi attività diverse (art. 6)
- Sponsorizzazioni (se non rispettano criteri art. 6)

ATTENZIONE: le convenzioni PA NON sono 'escluse' dalla bilancia. Al contrario, i contributi PA per AIG non commerciali (comma 4, lett. b) sono **INCLUSI** nel piatto non commerciale! Questo è un vantaggio per gli enti: più convenzioni PA si hanno, più pesante è il piatto non commerciale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, commi 4 e 5

ESEMPIO: BILANCIA VIRTUALE

Caso: Associazione che gestisce centro diurno anziani

Entrate:

- Convenzione con Comune: €500.000 (AIG lett. a - servizi sociali)
- Rette private utenti: €200.000
- Donazioni: €30.000
- Quote associative: €20.000
- Affitto immobile: €10.000

Analisi:

1. Le rette private superano i costi del 6%? Ipotizziamo **SÌ** → sono COMMERCIALI
2. La convenzione ASL è per AIG svolta in conformità ai commi 2-3? Ipotizziamo **SÌ** → NON commerciale

Bilancia:

PIATTO NON COMMERCIALE:

€500.000 (conv. ASL) + €30.000 (donazioni) + €20.000 (quote) + €10.000 (affitto) = **€560.000**

PIATTO COMMERCIALE:

€200.000 (rette commerciali) = **€200.000**

Risultato

€560.000 > €200.000

Ente NON COMMERCIALE

La convenzione ASL 'salva' l'ente dalla qualifica commerciale!

Questo esempio mostra l'importanza delle convenzioni PA: vanno nel piatto non commerciale e 'pesano' a favore dell'ente. Una cooperativa che dipende molto dalle convenzioni pubbliche difficilmente diventerà commerciale. **ATTENZIONE:** se la convenzione ASL generasse un utile superiore al 6% dei costi, quella quota eccedente andrebbe nel piatto commerciale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79, commi 4, lett. b) e 5

REGIME FISCALE ODV (ART. 84)

Art. 84, comma 1 - ODV:

Le ODV di cui all'art. 32 applicano il regime forfettario per le attività commerciali eventualmente esercitate.

Caratteristiche del regime:

Reddito imponibile

1% dei ricavi commerciali

Contabilità

Nessun obbligo di contabilità ordinaria

Studi di settore

Non si applicano gli studi di settore/ISA

Attività commerciali ODV:

- AIG che superano il test del 6%
- Attività diverse ex art. 6
- Sponsorizzazioni

Esclusioni:

NON sono commerciali le cessioni di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di raccolta fondi se di valore modico.

Il regime ODV è molto favorevole: solo 1% sui ricavi commerciali. Le ODV sono 'premiate' fiscalmente perché l'attività è prevalentemente volontaria. Il regime si applica automaticamente.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 84, comma 1

REGIME FISCALE ENTI FILANTROPICI (ART. 84)

Art. 84, comma 2-bis - Enti filantropici:

Agli enti filantropici si applica **SOLO** il comma 2 dell'art. 84: l'esenzione IRES sui redditi immobiliari.

Esenzione redditi immobiliari (comma 2):

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono **esenti dall'IRES**.

ATTENZIONE - Cosa NON si applica:

Il comma 1 (de-commercializzazione vendita beni gratuiti, cessioni assistiti/volontari, somministrazione occasionale) è riservato **SOLO** alle ODV, **NON** agli enti filantropici.

Condizioni per l'esenzione:

- I redditi (non gli immobili) devono essere destinati ad attività non commerciale
- La destinazione deve essere documentata
- Il D.L. 73/2022 ha chiarito che il vincolo riguarda i redditi, non gli immobili

> **ERRORE COMUNE:** pensare che agli enti filantropici si applichi anche il comma 1. Il comma 2-bis rinvia SOLO al comma 2 (esenzione immobili). Gli enti filantropici NON godono della de-commercializzazione delle attività di vendita/cessione prevista per le ODV.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 84, commi 2 e 2-bis | D.L. 73/2022

REGIME FISCALE APS (ART. 85)

Art. 85, comma 1 - APS:

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso:

Associati

Familiari conviventi degli associati

Associati di altre APS

che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale/nazionale

Enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS

Significato pratico:

Le quote e i corrispettivi pagati dagli associati per le attività istituzionali sono **SEMPRE non commerciali**.

Esempi:

Quote corsi yoga agli associati: non commerciali

Cena sociale per associati: non commerciale

Servizio venduto a non associato: potenzialmente commerciale

Questa è la vera 'de-commercializzazione' delle APS. Tutto ciò che è rivolto agli associati non è tassato. È il motivo principale per cui molte associazioni scelgono la forma APS.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 85, comma 1

APS: CESSIONE DI PUBBLICAZIONI (ART. 85, C. 2)

Art. 85, comma 2 - Cessione proprie pubblicazioni:

Non si considerano commerciali le cessioni anche a terzi di **PROPRIE PUBBLICAZIONI** cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi verso corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

Requisiti:

01

Oggetto

solo 'proprie pubblicazioni' (riviste, bollettini, libri prodotti dall'APS)

02

Destinatari prevalenti

associati e loro familiari conviventi

03

Finalità

in attuazione degli scopi istituzionali

ATTENZIONE - Cosa NON rientra:

- NON rientrano le cessioni di beni diversi dalle pubblicazioni
- NON rientrano le prestazioni di servizi
- NON esiste un limite di €150.000 (era previsto in bozze mai approvate)

ERRORE COMUNE: pensare che l'art. 85, comma 2 de-commercializzi tutte le cessioni a terzi. La norma è molto più limitata: riguarda SOLO le 'proprie pubblicazioni' (giornalini associativi, riviste, bollettini). Cessioni di altri beni o servizi a terzi seguono le regole ordinarie.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 85, comma 2

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art. 85, comma 4-bis (D.L. 73/2022):

Le disposizioni dell'art. 85 (regime APS) si applicano anche alle **Società di Mutuo Soccorso**.

Conseguenze:

- De-commercializzazione attività verso soci e loro familiari
- Stesse agevolazioni delle APS
- Regime uniforme per tutte le forme mutualistiche

Attività tipiche SMS de-commercializzate:

Sussidi per spese sanitarie ai soci

Sussidi per spese funerarie

Prestazioni integrative del SSN

Attività ricreative e culturali per soci

L'estensione alle SMS è stata introdotta dal D.L. 73/2022. Prima le SMS avevano un regime incerto. Ora sono equiparate alle APS per il trattamento fiscale delle attività verso i soci.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 85, comma 4-bis | D.L. 73/2022

REGIME FORFETTARIO ODV/APS (ART. 86)

Art. 86 - Regime opzionale:

Le ODV e le APS che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi non superiori a**€85.000** possono applicare il regime forfettario.

Condizioni:

- Ricavi anno precedente ≤ €85.000
- Il limite si riferisce ai ricavi **COMMERCIALI**
- Opzione da esercitare annualmente

Coefficienti di redditività:

1%

ODV

dei ricavi commerciali

3%

APS

dei ricavi commerciali

IRES:

Sul reddito così determinato si applica l'aliquota IRES ordinaria (**24%**).

Il regime art. 86 è molto conveniente: ODV pagano **0,24%** effettivo sui ricavi commerciali (1% × 24%). APS pagano **0,72%** effettivo (3% × 24%). È un vero regime di vantaggio.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 86 | Focus Camera Deputati 2025

ESEMPIO: REGIME FORFETTARIO ART. 86

Caso: APS con attività commerciale

- Ricavi commerciali anno precedente: €70.000
- Ricavi commerciali anno corrente: €80.000

Verifica requisiti:

Ricavi anno precedente €70.000 < €85.000 → **Può applicare regime art. 86**

Calcolo imposta:

1

Reddito imponibile

€80.000 × 3% = **€2.400**

2

IRES

€2.400 × 24% = **€576**

Confronto con regime ordinario:

Se utile effettivo fosse €15.000:

IRES ordinaria = €15.000 × 24% = **€3.600**

Risparmio:

€3.024

Il regime forfettario art. 86 offre un risparmio significativo. **Attenzione:** se i ricavi anno precedente superano €85.000, non si può applicare nell'anno successivo.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 86

REGIME FORFETTARIO GENERALE (ART. 80)

Art. 80 - Per ETS 'commerciali':

Gli ETS non commerciali che esercitano anche attività commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito.

Coefficienti di redditività:

Prestazioni di servizi:

- fino a €130.000 → **7%**
- da €130.001 a €300.000 → **10%**
- oltre €300.000 → **17%**

Altre attività:

- fino a €130.000 → **5%**
- da €130.001 a €300.000 → **7%**
- oltre €300.000 → **14%**

Differenza dall'art. 86:

L'art. 80 è per **TUTTI** gli ETS non commerciali, non solo ODV/APS, ma ha coefficienti più alti.

Il regime art. 80 è un'alternativa alla determinazione analitica del reddito commerciale. I coefficienti sono più alti dell'art. 86 ma più bassi di quelli degli enti non ETS.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 80

TABELLA COMPARATIVA REGIMI FORFETTARI

Confronto coefficienti:

Regime	Soglia	Coefficiente	IRES effettiva
Art. 86 ODV	€85.000	**1%**	**0,24%**
Art. 86 APS	€85.000	**3%**	**0,72%**
Art. 80 servizi	≤€130k	7%	1,68%
Art. 80 servizi	>€300k	17%	4,08%

La tabella mostra chiaramente il vantaggio del regime art. 86 per ODV e APS. Il regime art. 80 ha coefficienti crescenti, ma resta conveniente rispetto alla determinazione analitica.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, artt. 80 e 86

LA RIFORMA IVA: PROROGA AL 2036

D.L. 146/2021 - Modifiche art. 4 DPR 633/72:

Le modifiche all'art. 4 DPR 633/72 (esclusione da IVA per attività verso associati) sono state prorogate al **1º gennaio 2036**.

Decreto CdM 20 novembre 2025:

PROROGA DI 10 ANNI

Cosa significa:

Attività verso associati

restano **ESCLUSE** da IVA fino al 2036

Attività verso terzi

Non cambiano gli obblighi IVA

Sistemi IVA

Gli ETS non devono adeguare i sistemi

Attività escluse IVA (fino al 2036):

- Quote associative
- Corrispettivi per attività istituzionali verso associati
- Somministrazione alimenti/bevande verso associati

Questa è un'ottima notizia! La riforma IVA che avrebbe costretto molti ETS ad aprire partita IVA è stata rinviata di 10 anni. Fino al 2036 nulla cambia sul fronte IVA verso associati.

Fonte: D.L. 146/2021 | Decreto CdM 20/11/2025

IVA: COSA RESTA INVARIATO

Esclusione IVA per attività verso associati (art. 4, comma 4, DPR 633/72):

Non si considerano attività commerciali:

Le prestazioni di servizi

rese agli associati in conformità alle finalità istituzionali

Le cessioni di beni

agli associati per finalità istituzionali

La somministrazione

di alimenti e bevande presso le sedi sociali

Effetti pratici:

Le quote corsi **non sono soggette a IVA**

La mensa sociale **non è soggetta a IVA**

Le attività ricreative per associati **non sono soggette a IVA**

Attenzione: L'esclusione vale solo per **ASSOCIAZIONI** (non per fondazioni).

> L'esclusione IVA per le attività verso associati è il pilastro fiscale dell'associazionismo italiano. La proroga al 2036 salva questo sistema. Le fondazioni invece sono sempre soggette a IVA.

Fonte: DPR 633/1972, art. 4, comma 4

IVA: ATTIVITÀ VERSO TERZI

Operazioni verso terzi:

Le operazioni verso soggetti diversi dagli associati sono soggette a IVA se:

- Sono effettuate dietro corrispettivo
- Sono qualificabili come cessioni di beni o prestazioni di servizi
- Sono effettuate nell'esercizio di attività d'impresa

Regime IVA applicabile:

IVA ordinaria

aliquote 4%, 10%, 22%

Regime speciale

ex art. 36-bis DPR 633/72 per ASD/APS

Esenzioni specifiche

(art. 10 DPR 633/72)

Esenzioni IVA specifiche per ETS:

Prestazioni sanitarie

(art. 10, n. 18)

Prestazioni educative

(art. 10, n. 20)

Attività culturali

(art. 10, n. 22)

Per le attività verso terzi, gli ETS sono soggetti IVA come qualsiasi operatore economico. Tuttavia esistono numerose esenzioni specifiche che azzerano o riducono l'onere IVA.

Fonte: DPR 633/1972, artt. 4, 10, 36-bis

FINE REGIME ONLUS

Art. 104 CTS - Abrogazione D.Lgs. 460/1997:

Dal **1º gennaio 2026** la qualifica di ONLUS cessa di esistere. Il D.Lgs. 460/1997 è abrogato.

Conseguenze fiscali immediate:

- **Fine esenzione IRES totale**
- **Fine esenzione IRAP**
- **Fine esenzione imposte indirette**

Regime transitorio (art. 101, comma 8):

Le ONLUS che si iscrivono al RUNTS entro il **31 marzo 2026** mantengono i benefici acquisiti.

ONLUS che NON si iscrivono:

- Perdita di **TUTTI** i benefici fiscali
- Obbligo di devoluzione incremento patrimoniale
- Applicazione regime TUIR per enti non commerciali

La fine delle ONLUS è un passaggio storico. Le ONLUS sono state la principale forma di non-profit per 28 anni. Chi non si iscrive al RUNTS perde tutto, incluso il patrimonio accumulato.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, artt. 101 e 104 | D.Lgs. 460/1997

FINE REGIME L. 398/1991

Art. 102, comma 2, lett. e) CTS:

Dal **1º gennaio 2026** la L. 398/1991 non si applica più agli enti associativi diversi dalle ASD/SSD.

Chi perde il regime L. 398:

- Associazioni culturali
- Associazioni pro loco
- Associazioni musicali
- Circoli ricreativi
- Bande musicali
- QUALSIASI associazione non sportiva

Chi mantiene il regime L. 398:

- **SOLO** ASD e SSD (iscritte al RAS)
- A condizione che non si iscrivano al RUNTS come ETS

Alternativa per associazioni non sportive:

Iscriversi al RUNTS come APS/ODV e applicare il regime art. 86 CTS (coefficiente 3%).

Questa è una novità importante che molti non conoscono. Dal 2026 il regime 398 sparisce per tutti tranne che per le ASD. Le associazioni devono riorganizzarsi: o diventano ETS o applicano il TUIR.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 102 | L. 398/1991

CONFRONTO: L. 398 vs REGIME CTS

L. 398/1991 (per ASD):

- **Coefficiente redditività:** 3% su proventi commerciali
- **IVA forfettaria:** 50% IVA a credito
- Semplificazioni contabili
- NO dichiarazione IVA trimestrale

Art. 86 CTS (per APS):

- **Coefficiente redditività:** 3% su ricavi commerciali
- **IVA:** regime ordinario (salvo esenzioni)
- Obblighi contabili CTS
- Dichiarazione IVA ordinaria

Differenza chiave:

> Il regime L. 398 include vantaggi IVA (forfettizzazione), mentre l'art. 86 CTS riguarda **SOLO** le imposte dirette.

Un'APS che prima applicava il 398 avrà lo stesso coefficiente (3%) per le imposte dirette, ma dovrà gestire l'IVA in modo diverso. Questo può essere un aggravio amministrativo.

Fonte: L. 398/1991 | D.Lgs. 117/2017, art. 86

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

Art. 83, comma 1 - Detrazione IRPEF:

Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS danno diritto a una detrazione del **30%** dell'importo erogato.

Limiti:

30%

Detrazione

dell'importo donato

€30K

Limite massimo

per periodo d'imposta

Maggiorazione per ODV:

Detrazione: 35%

Per erogazioni a favore di Organizzazioni di Volontariato

Documentazione richiesta:

- Versamento bancario, postale, o tracciabile
- Ricevuta dell'ETS beneficiario
- Indicazione del codice fiscale dell'erogante

Le detrazioni incentivano le donazioni. Il 30% (35% per ODV) è competitivo con altri sistemi europei. **Importante:** le donazioni in contanti NON sono detraibili.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 83

DEDUZIONI PER IMPRESE

Art. 83, comma 2 - Deduzione IRES:

Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS sono **deducibili** dal reddito complessivo netto del soggetto erogante.

Limite:

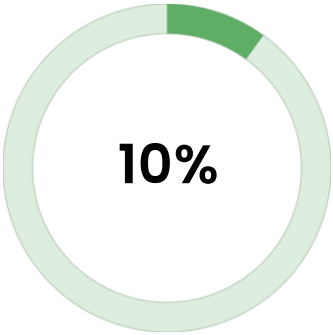

del reddito complessivo dichiarato

Eccedenza:

Se la deduzione supera il reddito, l'eccedenza può essere computata in aumento delle deduzioni dei periodi d'imposta successivi, **non oltre il quarto**.

Soggetti beneficiari:

- **Imprese individuali**
- **Società di persone**
- **Società di capitali**
- **Enti commerciali**

Per le imprese il vantaggio è la deduzione dal reddito. Il limite del 10% è generoso. La possibilità di riporto a nuovo per 4 anni è un'ulteriore opportunità di pianificazione fiscale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 83, comma 2

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Art. 83 - Erogazioni in natura:

Le erogazioni liberali in natura a favore degli ETS sono detraibili/deducibili secondo le stesse regole delle erogazioni in denaro (art. 83).

Valutazione dei beni:

01	02	03
Beni di nuova produzione	**Beni usati**	**Servizi**
valore normale ex art. 9 TUIR	valore residuo	costo del servizio reso

Documentazione:

- Dichiarazione del donante con descrizione analitica dei beni
- Valore attribuito ai beni
- Ricevuta dell'ETS beneficiario

Limite di detraibilità/deducibilità:

Le erogazioni in natura seguono gli stessi limiti delle erogazioni in denaro: detrazione 30-35% fino a €30.000 (IRPEF) o deduzione fino al 10% reddito (IRES).

Le donazioni in natura sono sempre più frequenti (eccedenze alimentari, beni aziendali). La documentazione deve essere accurata per evitare contestazioni. Il valore deve essere oggettivo e verificabile.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 83

SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Art. 89 - Obblighi contabili ETS non commerciali:

- Scritture contabili cronologiche e sistematiche
- Rendiconto per cassa (se sotto soglia) o competenza (se sopra soglia)
- Separazione entrate/uscite commerciali

ETS 'commerciali' (art. 79, comma 5):

- Contabilità ordinaria ex art. 14 DPR 600/73
- Bilancio d'esercizio
- Registro IVA

Conservazione:

Le scritture contabili devono essere conservate per almeno **10 anni**.

Regime semplificato:

Gli ETS con ricavi ≤€400.000 (servizi) o €700.000 (altri) possono tenere contabilità semplificata.

Gli obblighi contabili degli ETS sono definiti dall'art. 89 e dal D.M. bilanci. La contabilità separata per attività commerciali è fondamentale per la corretta determinazione del reddito imponibile.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 89 | DPR 600/1973

IMU E TRIBUTI LOCALI

Art. 82, comma 6 - Esenzione IMU:

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali (art. 79, comma 5), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive, ecc., sono **esenti da IMU**.

Condizioni:

01

Possesso e utilizzo

Immobile posseduto E utilizzato dall'ETS

02

Destinazione esclusiva

alle attività non commerciali

03

Modalità non commerciali

Svolgimento con modalità non commerciali

04

Riferimento normativo

Rinvio a D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)

Immobili parzialmente utilizzati:

Se l'immobile è parzialmente utilizzato per attività commerciali, l'esenzione spetta proporzionalmente (art. 91-bis D.L. 1/2012).

Altri tributi locali (comma 7):

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono deliberare riduzioni o esenzioni da altri tributi locali per gli ETS non commerciali.

L'esenzione IMU è un beneficio significativo. **Attenzione:** il requisito della 'modalità non commerciale' deve essere documentato. Il comma 7 consente agli enti locali di prevedere ulteriori agevolazioni discrezionali.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 82, commi 6 e 7 | D.Lgs. 504/1992

CASO PRATICO: CALCOLO TASSAZIONE ETS

Caso: Associazione culturale ETS

Entrate:

- Quote associative: €20.000
- Contributi pubblici per eventi: €30.000
- Biglietti spettacoli (verso terzi): €50.000
- Costi attività spettacoli: €45.000
- Sponsorizzazioni: €15.000

Analisi:

1. Le rette private superano i costi del 6%? €50.000 ≤ €45.000 + 6% = €47.700? **NO → COMMERCIALE**
2. La convenzione ASL è per AIG svolta in conformità ai commi 2-3? Ipotizziamo **SÌ → NON commerciale**
3. Sponsorizzazioni: **SEMPRE commerciali**
4. Quote e contributi: **NON commerciali**

Bilancia virtuale:

PIATTO NON COMMERCIALE:

€20.000 (quote)+ €30.000 (contributi)= **€50.000**

PIATTO COMMERCIALE:

€50.000 (biglietti)+ €15.000 (sponsor)= **€65.000**

Ente NON commerciale?

€50.000 < €65.000 → **SÌ è commerciale**

Questo esempio mostra come un ETS possa diventare 'commerciale' ai fini fiscali. In questo caso l'ente pagherà IRES ordinaria sui redditi commerciali.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 79

CASO PRATICO: SCELTA REGIME FISCALE

Caso: APS con ricavi commerciali €60.000

Opzione 1 - Regime forfettario art. 86:

Reddito: €60.000 × 3% = €1.800

IRES: €1.800 × 24% = **€432**

Opzione 2 - Regime analitico:

Ricavi: €60.000**Costi:** €40.000**Utile:** €20.000

IRES: €20.000 × 24% = **€4.800**

Confronto:

€4,368

Risparmio con forfettario

Verifica requisiti:

- Ricavi anno precedente < €85.000? ✓
- L'APS è iscritta al RUNTS? ✓

→ Il regime forfettario art. 86 è applicabile e conveniente.

Questo esempio mostra la convenienza del regime forfettario. Nella quasi totalità dei casi il forfettario è più vantaggioso. Diventa meno conveniente solo se l'utile reale è molto basso o negativo.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 86

CASO PRATICO: ONLUS IN TRANSIZIONE

Caso: Fondazione ONLUS sanitaria

- Patrimonio netto attuale: €500.000
- Patrimonio netto all'iscrizione ONLUS (1998): €100.000
- Incremento patrimoniale: €400.000

Opzione A - Iscrizione RUNTS:

- Mantiene patrimonio
- Applica regime ETS (Titolo X)
- Nessuna devoluzione

Opzione B - NON iscrizione RUNTS:

- **OBBLIGO DEVOLUZIONE:** €400.000 a altri ETS/organismi utilità sociale
- Perdita benefici fiscali
- Regime TUIR ordinario

Scadenza: 31 MARZO 2026

Le ONLUS devono fare una scelta strategica. La devoluzione dell'incremento patrimoniale è un disincentivo fortissimo a non iscriversi. Quasi tutte le ONLUS dovrebbero iscriversi al RUNTS.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, artt. 101 e 104

ERRORI DA EVITARE

Errori nel test di commercialità:

- **Non imputare tutti i costi indiretti alle AIG**
- **Confondere il margine 6% con un 'utile accettabile'**
- **Non verificare la bilancia virtuale**

Errori nella scelta del regime:

- **Applicare art. 86 senza verificare la soglia €85.000**
- **Confondere art. 80 e art. 86**
- **Dimenticare che il 398 non si applica più ai non sportivi**

Errori documentali:

- **Non tenere contabilità separata per attività commerciali**
- **Non conservare documentazione delle donazioni**
- **Non comunicare l'opzione per il regime forfettario**

Questi errori sono frequenti e possono costare caro. Una corretta impostazione iniziale evita problemi con l'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, artt. 79, 80, 86, 89

PIANIFICAZIONE FISCALE ETS

Strategie legittime:

Verificare se conviene iscriversi al RUNTS

Scegliere la tipologia ETS più vantaggiosa

(ODV 1% vs APS 3%)

Ottimizzare l'imputazione dei costi

per rispettare il test 6%

Attenzione alle convenzioni PA:

I proventi da convenzioni PA non entrano nella bilancia virtuale ma generano comunque reddito se eccedono i costi.

Donazioni:

- Incentivare donazioni tracciabili per donatori
- Documentare accuratamente le donazioni in natura
- Sfruttare il riporto delle eccedenze di deduzione

La pianificazione fiscale degli ETS è legittima e necessaria. La scelta della forma giuridica, della tipologia ETS e del regime fiscale deve essere consapevole e documentata.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, Titolo X

COOPERATIVE SOCIALI

L. 381/1991 + D.Lgs. 112/2017:

Le cooperative sociali sono **imprese sociali di diritto** e godono di un regime fiscale specifico.

Agevolazioni IRES:

- Esclusione dal reddito degli utili destinati a riserva indivisibile
- Regime di favore per cooperative di tipo B (inserimento lavorativo)

Agevolazioni IRAP:

- Deduzione del costo del lavoro
- Agevolazioni regionali per cooperative sociali

IVA:

- Esenzione per prestazioni socio-sanitarie (art. 10, n. 27-ter)
- Aliquota ridotta 4% per cooperative sociali agricole

Le cooperative sociali cumulano i vantaggi del regime cooperativo con quelli dell'impresa sociale. Sono tra le forme più agevolate del Terzo Settore.

Fonte: L. 381/1991 | D.Lgs. 112/2017 | DPR 633/1972

ENTI RELIGIOSI

Art. 4, comma 3 CTS - Regime speciale:

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere ETS limitatamente alle AIG, a condizione di:

01

Adottare un regolamento

per le AIG

02

Tenere scritture contabili separate

03

Redigere bilancio separato

per le attività ETS

Conseguenze fiscali:

- Le AIG godono del regime fiscale ETS
- Le attività di culto mantengono il regime proprio degli enti religiosi
- Necessaria separazione patrimoniale e contabile

Vantaggi:

- Accesso a 5‰, detrazioni/deduzioni per donatori
- Possibilità di partecipare a co-progettazione con PA
- Mantenimento status di ente religioso

Gli enti religiosi hanno una disciplina particolare: un 'doppio binario' interno. La parte ETS gode dei benefici CTS, la parte religiosa mantiene il proprio regime. La separazione deve essere rigorosa.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 4, comma 3

RAPPORTI CON AGENZIA DELLE ENTRATE

Controlli specifici ETS:

Verifica requisiti per qualifica ETS

Controllo test di commercialità

Verifica corretta applicazione regimi forfettari

Accertamento:

- Contestazione della qualifica di ente non commerciale
- Recupero imposte non versate
- Sanzioni per infedele dichiarazione

Interpello:

È possibile presentare interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarimenti su questioni dubbie.

Circolari e risoluzioni attese:

- Chiarimenti sui criteri di commercialità
- Modalità applicazione regimi forfettari
- Coordinamento con regime TUIR

L'Agenzia delle Entrate sta preparando circolari interpretative sul nuovo regime. Consiglio di monitorare le pubblicazioni e di utilizzare lo strumento dell'interpello per casi dubbi.

Fonte: D.Lgs. 117/2017 | DPR 600/1973

IL CALENDARIO FISCALE ETS

Scadenze deposito bilancio:

- **RUNTS:** entro 180 giorni dalla chiusura esercizio (art. 48 CTS)
- **Registro Imprese:** entro 60 giorni dall'approvazione (imprese sociali e enti iscritti CCIAA)

Scadenze fiscali:

1. **16 marzo**
   CU ai percipienti e certificazione ritenute
2. **31 ottobre**
   dichiarazione redditi ENC (Mod. Redditi)
3. **30 novembre**
   secondo acconto imposte

Adempimenti IVA (se soggetti):

- Liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
- Dichiarazione IVA annuale
- Comunicazione LIPE

Adempimenti contributivi:

- Uniemens mensile per dipendenti
- Versamento contributi previdenziali
- Autoliquidazione INAIL

Attenzione: il deposito al RUNTS segue un termine proprio (180 giorni da chiusura esercizio), diverso dal deposito al Registro Imprese (60 giorni da approvazione). Per esercizio solare, il termine RUNTS cade il 29 giugno (30 giugno negli anni bisestili). Predisporre calendario personalizzato per ogni cliente.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, art. 48 | DPR 600/1973 | DPR 633/1972

SINTESI: REGIMI FISCALI A CONFRONTO

ODV (art. 84)

Coefficiente **1%**, regime più favorevole

APS (art. 85 + 86)

De-commercializzazione attività verso associati + coefficiente **3%**

Enti filantropici (art. 84)

Come ODV + esenzione redditi immobiliari

Altri ETS (art. 80)

Coefficienti 5-17% in base ai ricavi

Imprese sociali (D.Lgs. 112/2017)

Detassazione utili reinvestiti

Questa sintesi aiuta a orientarsi tra i diversi regimi. La scelta della tipologia ETS è fondamentale per il trattamento fiscale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, Titolo X | D.Lgs. 112/2017

COSA CAMBIA DAL 1º GENNAIO 2026

CAMBIA:

- Entra in vigore Titolo X CTS (regime fiscale)
- Fine qualifica ONLUS
- Fine regime L. 398 per non sportivi
- Nuovi criteri di commercialità (test 6% e bilancia virtuale)

NON CAMBIA:

- IVA per attività verso associati (proroga al 2036)
- Regime L. 398 per ASD/SSD
- 5 per mille
- Detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali

SCADENZE CRITICHE:

31 marzo 2026

termine domanda RUNTS per ONLUS

Riepiloghiamo: dal 2026 cambia molto per le imposte dirette, ma nulla per l'IVA verso associati grazie alla proroga. La scadenza per le ONLUS è tassativa.

Fonte: D.Lgs. 117/2017 | Decreto CdM 20/11/2025

CHECK-LIST FISCALE ETS

Verifica preliminare:

- ☐ L'ente è iscritto al RUNTS?
- ☐ Quale tipologia? (ODV, APS, Altro ETS)
- ☐ L'ente supera il test di commercialità?
- ☐ È applicabile il regime forfettario?

Determinazione del reddito:

- ☐ Separare proventi commerciali e non commerciali
- ☐ Verificare il test 6% su ogni AIG
- ☐ Applicare la bilancia virtuale
- ☐ Calcolare il reddito con regime forfettario o analitico

Adempimenti:

- ☐ Tenere contabilità separata
- ☐ Presentare dichiarazione redditi
- ☐ Versare imposte (acconti e saldo)

Questa check-list è uno strumento operativo per la gestione fiscale degli ETS. Verificare ogni punto prima di chiudere il bilancio fiscale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, Titolo X

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1

D: Un ETS deve sempre pagare le imposte?

R: No, se non ha redditi commerciali l'ETS non commerciale non paga IRES (solo eventuale IRAP).

2

D: Quale regime forfettario conviene?

R: Art. 86 per ODV/APS (1-3%), art. 80 per altri ETS (5-17%). Quasi sempre conviene il forfettario.

3

D: Le convenzioni con la PA sono tassate?

R: Non concorrono alla bilancia virtuale, ma se generano utile il reddito è tassabile.

4

D: Cosa succede se supero la soglia €85.000?

R: Non si può più applicare l'art. 86 l'anno successivo, ma si può usare l'art. 80 o il regime analitico.

Queste sono le domande più frequenti che riceviamo sul regime fiscale. Preparatevi a rispondere ai clienti.

Fonte: D.Lgs. 117/2017, artt. 79, 80, 86

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Competenze richieste:

Conoscenza approfondita del Titolo X CTS

Capacità di analisi dei flussi finanziari ETS

Gestione della contabilità separata

Consulenza sulla scelta del regime fiscale

Opportunità professionali:

- Assistenza nella transizione ONLUS → ETS
- Ottimizzazione fiscale degli ETS
- Pianificazione delle attività commerciali
- Formazione interna agli ETS

Responsabilità:

La corretta applicazione del regime fiscale è responsabilità anche del professionista. **Documentare sempre le scelte effettuate.**

Il nuovo regime fiscale offre opportunità professionali significative. La complessità delle norme richiede assistenza qualificata. Il nostro ruolo è centrale.

Fonte: D.Lgs. 117/2017

RISORSE E RIFERIMENTI

Normativa:

- D.Lgs. 117/2017, Titolo X (artt. 79-89)
- D.Lgs. 112/2017 (imprese sociali)
- DPR 917/1986 (TUIR, per confronto)
- DPR 633/1972 (IVA)

Prassi:

- Circolari Agenzia Entrate (in attesa)
- Risoluzioni su casi specifici
- Interpelli pubblicati

Dottrina:

- Focus Camera dei Deputati settembre 2025
- Commenti Fondazione Nazionale Commercialisti
- Pubblicazioni CNDCEC

Questi riferimenti sono essenziali per approfondire. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate sono attese nei prossimi mesi.

Fonte: Normativa vigente | FNC | Camera dei Deputati

LINK UTILI

Portali istituzionali:

Agenzia Entrate
agenziaentrate.gov.it

RUNTS
servizi.lavoro.gov.it

FNC
fondazionenazionalecommercialisti.it

Banche dati:

Normattiva
normattiva.it

Brocardi
brocardi.it

Eutekne
eutekne.it

Formazione:

- ODCEC territoriali
- Scuola di Alta Formazione
- Webinar specializzati

Questi link sono risorse quotidiane per il nostro lavoro. Consiglio di aggiornarsi costantemente sulle novità.

Fonte: Portali istituzionali

RIEPILOGO SEZIONE 2

ABBIAMO VISTO:

- Il Titolo X CTS e il doppio binario fiscale
- Il test di non commercialità (margine 6%) e la bilancia virtuale
- I regimi particolari per ODV, APS, Enti filantropici
- I regimi forfettari (artt. 80 e 86)
- La proroga IVA al 2036
- La fine del regime ONLUS e della L. 398/1991
- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

PROSSIMA SEZIONE:

Il bilancio e la rendicontazione sociale

Abbiamo completato la parte fiscale. Nella prossima sezione vedremo gli aspetti contabili: bilancio, OIC 35, bilancio sociale.

DOMANDE?

SPAZIO PER DOMANDE E CHIARIMENTI

15 minuti

Temi principali emersi:

1. **Test di commercialità e margine 6%**
2. **Scelta del regime forfettario**
3. **Transizione ONLUS**
4. **Confronto L. 398 vs art. 86**

Lasciamo spazio alle domande. È importante che i colleghi chiariscano i dubbi prima di affrontare i casi concreti con i clienti.

FINE SEZIONE 2

LA NUOVA FISCALITÀ DEGLI ETS dal 1° gennaio 2026

A seguire:

SEZIONE 3
Il bilancio e la rendicontazione sociale

- Concludiamo la sezione fiscale. Dopo la pausa affronteremo il bilancio degli ETS e la rendicontazione sociale. Grazie per l'attenzione.